

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI

RIFERIMENTI NORMATIVI E STATUTARI

Legge 23.12.1998 n. 461. In ordine al regime civilistico degli enti, si prevede, tra l'altro, che gli stessi ex art.2, lettera c), "operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità".

Decreto legislativo 17.5.1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni. In tema di gestione del patrimonio all'art. 5, primo comma è previsto che "Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità." Al secondo comma è altresì previsto che "La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata ad intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione".

Carta delle Fondazioni. L'Assemblea ACRI il 4 aprile del 2012 approva la Carta delle Fondazioni che traccia le linee guida per un orientamento comportamentale comune che, nel rispetto delle norme che disciplinano le

Fondazioni, consenta di valorizzarne l'azione e rafforzarne i presidi di autonomia, responsabilità, trasparenza e indipendenza.

Protocollo d'intesa Il 22 aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Acri firmano il Protocollo d'Intesa avente l'obiettivo di rafforzare la diversificazione degli investimenti, valorizzare la trasparenza dell'attività erogativa e garantire ulteriormente l'autonomia e l'efficacia della governance.

Statuto interno della Fondazione. Il testo dello Statuto nel recepire le vigenti disposizioni di legge ed in particolare il dettato della legge 23.12.1998 n.461, del decreto legislativo del 17.5.1999 n. 153 e sue successive modificazioni e integrazioni, e in aderenza al contenuto della Carta delle fondazioni approvata dall'assemblea Acri del 4.4.2012 e del protocollo Mef-Acrist del 22.4.2015, è stato deliberato dal Consiglio Generale il 27.4.2017. Lo Statuto ai sensi dell'art. 11 determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati. In particolare ex art. 11 lettera f) definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti. Linee che possono essere riassunte nei seguenti principali punti: 1. Obiettivi – 2. Criteri -3. Modalità organizzative 4. Rendicontazione.

1. OBIETTIVI

La gestione del patrimonio della Fondazione ha come principale obiettivo la conservazione del valore del suo patrimonio nel tempo, conseguendo un flusso di redditività quanto più costante nel medio lungo termine al fine di consentire la copertura delle spese di funzionamento e degli avanzi di gestione finalizzati all'erogazione, al netto dei contributi e delle riserve obbligatorie.

Si ritiene necessario alimentare annualmente un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, con l'intento di assicurare un flusso costante e stabile nel tempo per la realizzazione delle finalità istituzionali, tali da neutralizzare la volatilità dei mercati finanziari legata agli strumenti quotati.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare

complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

2. CRITERI

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare.

Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di intesa.

Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La gestione del patrimonio si attua mediante il raggiungimento del miglior equilibrio tra gli obiettivi di salvaguardia del valore reale del patrimonio nel medio lungo termine e un livello di attività erogativa stabile e coerente con le esigenze dei territori rappresentati.

La Fondazione adotta la massima diversificazione del rischio mediante una opportuna ripartizione tra classi di attività, strumenti finanziari ed emittenti, sempre improntata a criteri di prudenza e di classi di investimento di primaria qualità, legate sia agli strumenti che alle emittenti; il controllo e la gestione del rischio avvengono in coerenza con le esigenze di salvaguardia del valore del patrimonio, e della capacità di generare una

adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco di medio-lungo termine. Si dà compito al Consiglio di amministrazione di verificare trimestralmente l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche di investimento e delle procedure di gestione, al fine di adottare, se necessarie, le conseguenti misure correttive, parametrando i risultati attraverso le migliori metodologie di misurazione e controllo del rischio.

La struttura di gestione degli investimenti, per la parte non affidata a intermediari esterni, è organizzata separatamente dalle altre attività della Fondazione. Il Consiglio Generale suggerisce al Consiglio di amministrazione, nel caso in cui si opti per una gestione anche parzialmente interna degli investimenti, di dotare l'organico della Fondazione di risorse umane dedicate in modalità operativa separata, destinate alla stessa con la precisazione che tali collaboratori debbano possedere le adeguate competenze.

Spetta al Consiglio Generale la verifica periodica della strategia di investimento coerente con i principi generali dello Statuto.

4. RENDICONTAZIONE

Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Semestralmente il Consiglio di amministrazione è tenuto ad inviare al Consiglio Generale un *report* riepilogativo che analizzi i risultati degli *asset* finanziari, alla luce dei criteri del Regolamento vigente e precisamente tale report deve prendere in considerazione i valori puntuali rilevati sui mercati finanziari per gli strumenti quotati, per quelli non quotati i valori riportati dalle situazioni intermedie semestrali e di chiusura degli esercizi sociali.

Nella nota integrativa del bilancio consuntivo annuale, la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al valore equo di scambio. Il Consiglio Generale su proposta motivata del Consiglio di amministrazione stabilisce se le attività liquide della Fondazione devono essere gestite

direttamente dal Consiglio di amministrazione ovvero affidate, in tutto o in parte, ad uno o più gestori esterni.

Il Consiglio Generale, in relazione alle esigenze gestionali correnti, determina l'entità delle attività liquide che il Consiglio di amministrazione può gestire direttamente senza il ricorso alle apposite strutture interne.

L'affidamento della gestione all'esterno deve essere effettuata unicamente nei confronti di uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione non potrà essere affidata a intermediari nei quali i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione ricoprono la carica di amministratore o abbiano partecipazioni rilevanti al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione; per tutta la durata della gestione non potranno, inoltre, essere designati quali componenti degli organi della fondazione, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del o dei gestori.